

Finanziamenti stipulati all'estero assoggettabili all'imposta sostitutiva dello 0,25%

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 20/E del 28 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25% disciplinata dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici in Italia.

Quest'imposta, la cui base imponibile è pari al finanziamento erogato, trova applicazione qualora (i) i soggetti finanziatori siano istituti finanziari, (ii) il finanziamento abbia una durata eccedente i diciotto mesi, ed (iii) il contratto sia formato per iscritto nel territorio italiano, e nasce con una funzione agevolativa poiché è sostitutiva di tutte le imposte d'atto afferenti ai suddetti finanziamenti e alle eventuali garanzie ad essi accessorie (funzione pienamente espletata qualora l'imposta in oggetto di fatto generi un carico fiscale inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle imposte ordinarie).

Sulle modalità applicative dell'imposta ai finanziamenti stipulati all'estero, si era già in passato espressa, in più di una circostanza, l'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 45/E del 10 aprile 2000, aveva sostenuto che a tali operazioni non trovasse applicazione il regime fiscale dell'imposta sostitutiva ma quello in vigore nello Stato estero interessato. Più di recente, la Direzione regionale della Lombardia, con una nota interna diramata agli uffici territoriali nel 2008, aveva precisato che la stipula di finanziamenti a medio e lungo termine al di fuori del territorio dello Stato preordinata ad evitare l'imposta sostitutiva sarebbe stata censurabile laddove il nesso con il territorio italiano fosse particolarmente evidente (quando, ad esempio, le parti erano residenti in Italia, l'atto era redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana ed il finanziamento esplicava i suoi effetti esclusivamente sul territorio italiano).

Con la Risoluzione ultima, l'Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ha chiarito che non ci sarebbero gli estremi dell'abuso di diritto per la mera stipula all'estero di un contratto di finanziamento bancario a medio e lungo termine che espleti effetti giuridici principalmente in Italia, argomentando che il luogo di sottoscrizione del contratto, di per sé considerato ed in assenza di ulteriori elementi, non rientra nel concetto di abuso di diritto elaborato dalla giurisprudenza, per la configurazione del quale appare necessario un *quid pluris* idoneo a realizzare l'utilizzo distorto dei strumenti giuridici finalizzato all'ottenimento di un risparmio fiscale.

In secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, sebbene scontino l'imposta sostitutiva i soli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato (grazie al richiamo alla disciplina dell'imposta di registro), non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1326 del

codice civile, un contratto si considera concluso quando la parte proponente viene a conoscenza dell'accettazione. L'Agenzia, inoltre, ha evidenziato che, pur essendo prevista la forma scritta per i contratti in esame ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), tale previsione di forma non impone la stipula per il tramite di un atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma che una scrittura privata semplice è sufficiente a soddisfare il requisito formale prescritto dal TUB.

L'Agenzia ha conseguenzialmente concluso che, laddove il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento risulti già da scrittura privata semplice (ad esempio, da un *term sheet* o altra documentazione che recepisca la formazione di tale consenso) prima della formale sottoscrizione del contratto all'estero con atto pubblico o scrittura privata autenticata, si può ritenere che l'atto sia stato formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricada nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dello 0,25%.

Pertanto, la stipula all'estero di nuovi contratti di finanziamento a medio e lungo termine nonché quella di contratti esistenti dovrebbe essere attentamente valutata alla luce di questo recente e novello orientamento interpretativo.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento su quanto precede, potete contattare l'Avv. [Vania Petrella](mailto:vpetrella@cgsh.com) (tel.: + 39 06 695 22 204; e-mail: vpetrella@cgsh.com) o l'Avv. [Paola Albano](mailto:palbano@cgsh.com) (tel.: + 39 06 695 22 637; e-mail: palbano@cgsh.com) del nostro ufficio di Roma, ovvero qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto.

NEW YORK

One Liberty Plaza
New York, NY 10006-1470
T: +1 212 225 2000
F: +1 212 225 3999

WASHINGTON

2000 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006-1801
T: +1 202 974 1500
F: +1 202 974 1999

PARIGI

12, rue de Tilsitt
75008 Paris, France
T: +33 1 40 74 68 00
F: +33 1 40 74 68 88

BRUXELLES

Rue de la Loi 57
1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 287 2000
F: +32 2 231 1661

LONDRA

City Place House
55 Basinghall Street
London EC2V 5EH, England
T: +44 20 7614 2200
F: +44 20 7600 1698

MOSCA

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC
Paveletskaya Square 2/3
Moscow, Russia 115054
T: +7 495 660 8500
F: +7 495 660 8505

FRANCOFORTE

Main Tower
Neue Mainzer Strasse 52
60311 Frankfurt am Main, Germany
T: +49 69 97103 0
F: +49 69 97103 199

COLONIA

Theodor-Heuss-Ring 9
50688 Cologne, Germany
T: +49 221 80040 0
F: +49 221 80040 199

ROMA

Piazza di Spagna 15
00187 Roma, Italia
T: +39 06 69 52 21
F: +39 06 69 20 06 65

MILANO

Via San Paolo 7
20121 Milano, Italia
T: +39 02 72 60 81
F: +39 02 86 98 44 40

HONG KONG

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Hong Kong)
Bank of China Tower, 39th Floor
One Garden Road
Hong Kong
T: +852 2521 4122
F: +852 2845 9026

PECHINO

Twin Towers – West (23rd Floor)
12 B Jianguomen Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing 100022
T: +86 10 5920 1000
F: +86 10 5879 3902

BUENOS AIRES

CGSH International Legal Services, LLP-
Sucursal Argentina
Avda. Quintana 529, 4to piso
1129 Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 5556 8900
F: +54 11 5556 8999

SÃO PAULO

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Consultores em Direito Estrangeiro
Rua Funchal, 418, 13 Andar
São Paulo, SP Brazil 04551-060
T: +55 11 2196 7200
F: +55 11 2196 7299

ABU DHABI

Al Sila Tower, 27th Floor
Sowwah Square, PO Box 29920
Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 2 412 1700
F: +971 2 412 1899

SEOUL

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Foreign Legal Consultant Office
19F, Ferrum Tower
19, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu
Seoul 100-210, Korea
T: +82 2 6353 8000
F: +82 2 6353 8099